

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 10 dicembre 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Tommaso Brancato - Consigliere
Giovanni Di Pietro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell' 8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Capaci sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 21 gennaio 2014, e la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 367/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria da parte dell'ente depositata in data 10.12.2014;

udito il relatore referendario dott. Giovanni Di Pietro;

udito il sindaco del comune avv. Sebastiano Napoli e la dott. Antonella Spataro, segretario generale;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *"si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)"* onde *"prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Capaci, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite, ed alla luce degli approfondimenti istruttori, si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:

1. L'inadeguatezza delle misure correttive adottate dall'ente con delibera del Consiglio Comunale n.86 del 24/09/2013 a seguito della deliberazione emessa da questa Sezione n. 181/2013/PRSP relativa al controllo economico- finanziario sul rendiconto 2011 e bilancio di previsione 2012;
2. il ritardo nell'approvazione del rendiconto (delibera n. 77 del 5/09/2013) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del Tuel;
3. la valutazione negativa dell'organo di revisione sulla gestione dell'esercizio 2012 a seguito della rilevazione di irregolarità, disfunzioni e anomalie, le principali delle quali sono:
 - a. mancato aggiornamento della contabilità IVA 2012;
 - b. consolidata incapacità di riscuotere i propri crediti;
 - c. stato di tendenziale insolvenza;
 - d. mancato rispetto del patto di stabilità per il 2012;
 - e. mancata rappresentazione della reale situazione debitoria dell'ente, con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio;
 - f. sostanziale omessa gestione sia delle partite debitorie sia del contenzioso in essere;
 - g. gestione dei rapporti con gli organismi partecipati inadeguata e inefficace.
 - h. la necessità di rivedere il risultato di amministrazione, pari a € 69.451,33 secondo la relazione di Giunta, a seguito della necessità di stralciare residui attivi per € 318.362,14;
4. il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2012 con una differenza negativa tra il saldo finanziario e il saldo obiettivo pari a 717.000 euro;
5. il superamento dei valori di soglia di quattro dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario definiti dal D.M. del 18/02/2013:
 - a. volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III;
 - b. ammontare dei residui provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65%, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;

- c. volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
 - d. esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL (pari a 1,47%);
- 6. la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 193 TUEL ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
- 7. l'inadeguatezza del piano di riparto del disavanzo di amministrazione 2011, con l'applicazione di una quota esigua alla gestione dell'esercizio 2012, pari solo a € 23.797,17 a fronte di un disavanzo di amministrazione pari a 971.391,53 euro;
- 8. la presenza al 31 dicembre 2012 di fondi a specifica destinazione utilizzati per cassa e non ricostituiti pari a € 1.840.336,83 e di un fondo di cassa positivo ma interamente vincolato pari a € 3.911.909,10;
- 9. la bassa capacità di riscossione dei proventi del permesso di costruire (19%), di quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada (28%) e di quelli riferiti al recupero dell'evasione tributaria (0,21%);
- 10. relativamente alla gestione dei residui:
 - a. la bassa capacità di riscossione dei residui attivi vetusti del titolo III costituiti in anni precedenti il 2008 (28%);
 - b. l'assenza di motivazioni del mantenimento e/o della cancellazione dei residui attivi da parte dai singoli responsabili delle relative entrate;
 - c. la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti ai sensi dell'art. 6 comma 17 del d.l. n.95/2012, alla luce della difficoltà di riscossione dei proventi TARSU e del Servizio idrico integrato, come messo in evidenza nella relazione dell'Organo di revisione;
 - d. lo squilibrio tra residui attivi e passivi vetusti (ante 2008) della gestione in conto capitale;
- 11. relativamente ai debiti fuori bilancio:
 - a. il ritardo nei tempi di riconoscimento della legittimità dei debiti;
 - b. l'elevato volume di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, pari a € 916.940,89, per i quali non sono stati individuati i mezzi di finanziamento;
- 12. la presenza di pignoramenti di denaro presso il tesoriere per € 291.251,71 e la mancata regolarizzazione al 31.12.2012 di pagamenti per esecuzione forzata per € 149.759,82, per i quali non sono state individuate le fonti di finanziamento;
- 13. il mancato allineamento tra accertamenti ed impegni e l'irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2. 25, in particolare con riferimento alle seguenti voci:
 - a. "cantieri lavoro";

- b. "ritenute relative al personale (fondo previdenza e credito)";
- 14. l'adozione della delibera di Giunta ai sensi dall'art. 9 del d.l. 78/2009 che non tiene conto della compatibilità della gestione di cassa con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, inoltre le misure contenute nel piano dei pagamenti non hanno consentito il rispetto del patto di stabilità;
- 15. la presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 pari a € 4.100.748,41;
- 16. Relativamente agli Organismi Partecipati:
 - a. la presenza di discordanze tra i crediti e i debiti reciproci tra ente e società partecipate rilevate nella nota informativa predisposta dall'ente ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.l.95/2012 e la mancata trasmissione della stessa all'organo di revisione per la relazione sul rendiconto 2012;
 - b. l'assenza di dati relativi ai bilanci 2012 delle società;
 - c. l'elevato volume di debiti verso le stesse che ammontano complessivamente a € 4.572.740,44 (relazione dell'organo di revisione;
- 17. relativamente alla spesa per il personale:
 - a. la mancata osservanza del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e ss. mm. ii.
 - b. Il computo dell'incidenza sulla spesa corrente non tenendo conto del costo per il personale delle società partecipate.

1.In ordine al primo rilievo deve evidenziarsi che, con riferimento alla deliberazione n. 181/2013/PRSP, emessa da questa Sezione in riferimento al controllo economico-finanziario sul rendiconto per l'esercizio 2011 e sul bilancio di previsione 2012, il consiglio comunale di Capaci ha approvato la delibera n. 86 del 24 settembre 2013 con la quale sono state assunte delle misure correttive, che, esaminate le criticità che emergono dall'analisi del rendiconto per l'esercizio 2012, dimostrano, nonostante quanto ritenuto dall'amministrazione interessata, un'evidente inadeguatezza in considerazione della persistenza di numerose criticità già sottolineate nel precedente controllo.

2.Il secondo rilievo, già riscontrato nel controllo sul rendiconto dell'esercizio precedente, impone la necessità di ribadire, ancora una volta, come il legislatore ha posto un termine per l'approvazione del rendiconto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 227 del Tuel, risulta essere quello del 30 aprile dell'anno successivo rispetto all'esercizio finanziario in considerazione.

Il rispetto di tale termine, oltre che costituire specifico adempimento della volontà del legislatore, si rivela funzionale per consentire una corretta programmazione della gestione finanziaria e contabile dell'ente in considerazione delle risultanze emerse dall'esercizio finanziario appena concluso.

Peraltro il legislatore, con l'evidente finalità di favorire un più puntuale rispetto del termine normativamente fissato, ha anche previsto, con l'introduzione del comma 2 bis per effetto dell'emanazione della legge n. 213 del 2012, che il mancato rispetto del termine determina l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2 del Tuel.

Nel caso specifico il consiglio comunale di Capaci ha approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 solo in data 5 settembre 2013 ed il ritardo dell'approvazione non risulta giustificato dalle circostanze evidenziate nella memoria trasmessa.

3. Con riguardo al terzo rilievo deve rilevarsi che l'organo di revisione ha posto in evidenza un'articolata serie di irregolarità contabili, dettagliatamente riportate nel provvedimento di deferimento per l'odierna adunanza, rispetto alle quali l'ente ha fornito le proprie deduzioni che non sono in grado di giustificare in modo completo tutte le criticità esposte dall'organo di revisione.

4. Il quarto rilievo sottolinea la criticità conseguente al mancato raggiungimento dell'obiettivo imposto dai vincoli scaturenti dal patto di stabilità per l'esercizio 2012.

Tale criticità contrasta con le previsioni dettate in sede europea volte ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il raggiungimento degli obiettivi determinati per ciascuno stato nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica.

L'ente si limita a confermare la criticità appena descritta rilevando che il mancato conseguimento dell'obiettivo prefissato è stato determinato dal taglio dei trasferimenti statali e regionali e dal mancato finanziamento di un'opera pubblica.

5. Il quinto rilievo sottolinea il superamento di quattro parametri di deficiarietà ed in particolare il parametro relativo ai residui attivi di nuova formazione (parametro n.2), quello relativo ai residui attivi complessivi (parametro n. 3), quello relativo ai residui passivi (parametro n. 4) e quello riferito all'esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (parametro n. 5).

In particolare l'ente presenta un volume dei residui attivi di competenza (parametro n.2), con un'incidenza pari al 59 per cento, che, in rapporto alle entrate correnti dei titoli I e III, determina il superamento del limite del 42 per cento posto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013, mentre, con riferimento ai residui attivi totali, l'incidenza, raffrontata al volume delle entrate correnti riferite ai medesimi titoli, risulta superiore al 76 per cento, sopravanzando in modo rilevante il limite posto dal decreto ministeriale (65%).

Con riguardo ai residui passivi riferiti al titolo I della spesa si riscontra la presenza di un ammontare di residui avente un'incidenza, in raffronto agli impegni della spesa corrente, pari all'81 per cento notevolmente superiore al limite del 40 per cento posto dal decreto.

In riferimento infine al parametro n. 5 si riscontra l'esistenza di procedure di esecuzione forzata a carico dell'ente per importi complessivi pari a 291.000,00 euro rispetto ai quali sussiste la presenza di un ammontare pari a 143.000,00 euro, relativo a procedure non regolarizzate a fine esercizio, per le quali l'ente non risulta avere rinvenuto la necessaria modalità di copertura finanziaria.

In relazione a quanto già riportato al punto n.1 deve rilevarsi che i 4 parametri di deficitarietà summenzionati risultavano non rispettare i valori posti quale limite dal decreto ministeriale anche nell'esercizio finanziario precedente.

6. Il sesto rilievo sottolinea la mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 193 del Tuel ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'ente, nella memoria depositata, rileva che, nell'approvazione del bilancio di previsione, l'ente ha provveduto ad adottare i provvedimenti richiesti dalla norma sopra richiamata.

7. Il settimo rilievo sottolinea la criticità relativa all'inadeguatezza del piano di ripianamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2011 dal momento che, rispetto ad un disavanzo complessivo quantificato in euro 971.000,00, l'ente ha proceduto nell'esercizio 2012 all'imputazione solo della somma di euro 23.000,00, nonostante tale scelta si pone in contrasto con i criteri generali dell'attendibilità e della prudenza, oltre che con il parere già espresso dal collegio di revisione in sede di approvazione del bilancio di previsione.

8. L'ottavo rilievo sottolinea la criticità che si accompagna all'utilizzo di fondi a destinazione vincolata pari a 1.840.000,00 euro per i quali non risulta intervenuta, entro il termine dell'esercizio finanziario, la necessaria regolarizzazione.

Il ricorso all'utilizzo dei fondi vincolati come anche alle anticipazioni di tesoreria, non può di certo costituire uno strumento volto ad assicurare in modo costante e continuo un finanziamento per l'ente ma fisiologicamente, per risultare coerente con la previsione normativa, deve solo servire a garantire le risorse necessarie per affrontare eventuali momentanee carenze di liquidità dell'ente.

Tale interpretazione viene da ultimo confermata anche dalla stessa Corte Costituzionale che ha espressamente ricordato, in considerazione dei vincoli espressi con l'articolo 119, sesto comma della Costituzione, riconducibili direttamente a principi già formalizzati in sede europea, la necessità che tali istituti devono essere di breve durata, rapportati a limiti precisi e che comunque non si debbano tradurre in una violazione dei principi posti dalla predetta norma costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 188/2014).

9. Il nono rilievo evidenzia la criticità relativa all'insufficiente grado di riscossione delle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria che, per l'esercizio 2012, risulta pari allo 0,21 per cento degli accertamenti effettuati, di quello relativo ai proventi del permesso di costruire che si attesta intorno alla percentuale del 19 per cento e di quello relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della strada che è pari al 28 per cento. Tali dati assumono una considerevole significatività anche in considerazione della rilevante incidenza che le carenze, come appena riassunte, aggravano la già precaria condizione economico-finanziaria dell'ente.

10. Il decimo rilievo riguarda innanzitutto la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, così come previsto dall'articolo 6, comma 17 del decreto legge n. 95 del 2012, in riferimento ai residui attivi aventi un'anzianità superiore ai 5 anni riferiti ai titoli I e III dell'entrata.

Si rileva che l'articolo 6 rende possibile la mancata costituzione del fondo svalutazione crediti solo in presenza di una certificazione analitica, da parte dei responsabili dei servizi competenti, della perdurante sussistenza delle ragioni del credito e dell'elevato grado di riscuotibilità, previo parere motivato dell'organo di revisione.

Inoltre si sottolinea la criticità correlata alla conservazione di residui attivi vetusti, in particolare riferiti al titolo III dell'entrata, e l'assenza di motivazioni in ordine alla scelta del mantenimento dei predetti residui da parte dei responsabili dei servizi interessati.

Si evidenziano altresì le criticità, già rilevate dal collegio di revisione in riferimento ai residui relativi alla Tarsu e ai crediti riferiti al servizio idrico integrato, oltre che l'evidente disallineamento riguardante i residui relativi alla gestione in conto capitale.

L'ente ha riferito le iniziative assunte per regolarizzare alcune delle predette criticità e ha ritenuto possibile, contrariamente a quanto espressamente stabilito dall'articolo 6, comma 17, valutare l'opportunità di non costituire il fondo svalutazione crediti.

11. L'undicesimo rilievo pone in evidenza la criticità risultante dalla complessiva massa debitoria che viene a gravare sulla già difficile situazione economico-finanziaria dell'ente.

Si rileva innanzitutto che, nell'esercizio in esame, risultano riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi euro 144.000,00.

Una porzione rilevante degli stessi riguarda procedure di acquisto di beni e servizi effettuate senza il rispetto delle regolari procedure contabili (art.194 lettera e) Tuel) ed inoltre deve constatarsi che non sempre l'organo consiliare ha proceduto, come prescritto, al riconoscimento tempestivo della legittimità dei debiti maturati.

Sussistono inoltre debiti in attesa di riconoscimento per ulteriori 916.000,00 euro per i quali l'ente non ha ancora provveduto a reperire la necessaria copertura finanziaria.

Peraltro, come si evince dalla relazione dell'organo di revisione, la quantificazione della massa debitoria a carico dell'ente è stata determinata solo in modo parziale in quanto è mancata la necessaria attestazione da parte di tutti i responsabili dei servizi.

Si segnala altresì che anche il suddetto rilievo era stato oggetto di accertamento con la pronuncia specifica 181/2013/PRSP in riferimento al controllo economico finanziario relativo all'esercizio precedente.

12. Il dodicesimo rilievo, anche esso oggetto di un analogo accertamento nel controllo sull'esercizio precedente, evidenzia l'esistenza di procedure di esecuzione forzata a carico dell'ente per complessivi euro 291.000,00 e la presenza, a fine esercizio, di pagamenti pari ad euro 149.000,00 per i quali l'ente non ha provveduto alla regolarizzazione e non ha rinvenuto le necessarie fonti di finanziamento.

L'ente deduce che dovrebbe scomputarsi dalla somma complessiva di euro 291.000,00 la somma di euro 143.000,00 per la quale la procedura esecutiva è già stata definita da tempo e che la residua parte sarebbe stata regolarizzata entro l'anno.

Gli elementi forniti dall'ente non si conciliano con i dati esposti nel questionario né con quelli descritti nella relazione dell'organo di revisione oltre che con le scritture del tesoriere per cui in ogni caso incombe sull'ente l'onere di definire in modo certo la propria situazione contabile.

13. Il tredicesimo rilievo, già oggetto dell'accertamento a seguito del controllo sull'esercizio finanziario precedente, evidenzia la presenza di alcune irregolarità relative ai capitoli riferiti alla gestione dei servizi conto terzi rispetto alle quali le deduzioni fornite dall'ente non appaiono in grado di giustificare i rilievi evidenziati.

In particolare si pone in evidenza la criticità che si accompagna al mancato rispetto dell'articolo 168 del Tuel e di quanto stabilito dal principio contabile n. 2, punto 25 con riguardo al corretto utilizzo dei capitoli relativi ai servizi conto terzi.

La corretta imputazione di singole voci a titolo di entrate o di spese si ricollega al rispetto delle specifiche ipotesi descritte normativamente nelle quali si riscontra, quale comune denominatore, l'assenza di interesse per l'ente.

La non corretta imputazione di alcune voci inserite tra i servizi conto terzi si evince con chiarezza anche sulla base degli ultimi indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2014 nella quale si dice che le partite di giro si caratterizzano per la neutralità finanziaria e per il fatto che sono gestite in nome e per conto di altri soggetti ed in ogni caso risultano estranee all'amministrazione del patrimonio dell'ente interessato.

Si ribadisce infine che la non corretta allocazione di alcune poste contabili tra le partite di giro produce l'effetto di rendere una rappresentazione del bilancio dell'ente non attendibile con la conseguente alterazione dei dati necessari alla verifica del rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica.

Si riscontra inoltre il disallineamento tra accertamenti ed impegni dal momento che risultano complessivamente accertamenti pari ad euro 933.000,00 ed impegni per euro 844.000,00.

14. Il quattordicesimo rilievo prende in considerazione l'attuazione dell'articolo 9 del decreto legge n.78 del 2009, in forza del quale ciascun ente è obbligato a predisporre idonee misure organizzative volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti a favore dei terzi creditori.

In particolare, come può evincersi dalla relazione del collegio dei revisori, l'ente risulta avere provveduto in data 13 dicembre 2012 all'adozione di un'apposita deliberazione nella predetta materia anche se, al termine dell'esercizio finanziario in esame, risultano spese correnti in attesa di pagamento in misura superiore al 38 per cento rispetto all'ammontare delle spese impegnate in conto competenza.

Si rileva altresì che la delibera predisposta non ha sortito effetti sostanziali dal momento che l'organo di revisione attesta, nella relazione relativa al rendiconto 2012, che sussistono debiti certi, liquidi ed esigibili per euro 4.600.000,00 in attesa di adempimento, rispetto ai quali l'ente non è nelle condizioni di potere effettuare i relativi pagamenti così che il predetto organo segnala una situazione di tendenziale insolvenza.

15. Il quindicesimo rilievo sottolinea la criticità relativa all'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, in misura di poco superiore ai 4 milioni di euro.

L'ente giustifica il rilevante ammontare dei predetti debiti per la carenza di liquidità determinatasi per effetto dei tagli dei trasferimenti statali e regionali che hanno posto in difficoltà l'amministrazione, che poi ha potuto comunque fruire delle anticipazioni di liquidità poste a disposizione dal decreto legge n.35 del 2013, attraverso le quali è stato possibile attuare il ripiano della predetta esposizione debitoria.

16. Il sedicesimo rilievo prende in considerazione la situazione relativa agli organismi partecipati dall'ente e alle rilevanti criticità riguardanti la definizione dei rapporti debito-credito e la mancanza di dati contabili certi relativamente alle predette partecipazioni.

L'ente attesta, nella memoria depositata, che il consistente ammontare dei debiti verso le società e gli organismi partecipati che, sulla base dei dati esposti nella relazione dell'organo di revisione, viene quantificato in una somma di poco superiore a 4.500.000,00 euro ha effettivamente una consistenza inferiore ed in ogni caso risulta regolarizzato grazie alle anticipazioni di liquidità poste a disposizione dell'ente.

In ogni caso permane la rilevante criticità dell'assenza della nota informativa prevista dall'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012 attraverso la quale si sarebbe potuto determinare con certezza lo specifico ammontare dei debiti e dei crediti nei confronti di ogni singolo organismo partecipato con la necessaria conciliazione delle rispettive partite debitorie e creditorie.

17. Il diciassettesimo rilievo concerne la spesa del personale e, più in particolare, il mancato rispetto del limite posto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 che impone alle amministrazioni locali la riduzione della spesa per i contratti a tempo determinato, nei limiti e nelle forme meglio descritte nella suddetta norma, nella misura del 50 per cento di quanto già speso nell'esercizio 2009.

A tal riguardo l'ente, confermando il superamento del limite posto dalla suddetta norma, giustifica l'inadempimento per la necessità di ricoprire il ruolo del responsabile dell'area urbanistica.

Inoltre deve rilevarsi che il calcolo dell'incidenza percentuale della spesa del personale è stato effettuato senza tenere conto della spesa relativa al personale impiegato nelle società o negli organismi partecipati anche se l'ente attesta, nella memoria depositata, che in ogni caso il costo del personale risulta inferiore al 50 per cento.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati ai n. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17.

O R D I N A

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione

delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Capaci.

D I S P O N E

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2014.

L'ESTENSORE

(Giovanni Di Pietro)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 23 gennaio 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)